

Visualizing the tragic. Spunti sulla riforma pensionistica Monti-Fornero

di Michele Faioli

<<Visualizing the tragic>> è il titolo di un saggio di P. Pucci sui miti, i sogni e i rituali della tragedia greca. Qui assume il senso di sintesi più efficace del contenuto di una futura ricerca che si potrà condurre sulla previdenza pubblica italiana. Questa ricerca dovrà muovere da una data (oggi 5 dicembre 2011). Il percorso sarà duplice: da una parte si analizzerà ciò che è stato (il passato e le riforme introdotte), dall'altra ciò che sarà (il futuro). Il futuro coincide con un patto tra generazioni. Il passato, invece, viene verificato su quel patto tra generazioni, permettendo di comprendere se e in che misura la connessione tra (i) prestazioni, (ii) contributi e (iii) aspettative di vita debba essere rafforzata per evitare un disincentivo sull'offerta di lavoro e proteggersi da disequilibri finanziari. Il futuro e il passato si incrociano nella combinazione (sempre più utile, oltre che necessaria) tra previdenza pubblica (a ripartizione) e previdenza privata (a capitalizzazione).

La riforma del 1995 ha reimpostato la previdenza pubblica italiana, inserendo nel metodo di finanziamento a ripartizione un ulteriore modello di calcolo delle prestazioni pensionistiche: il precedente metodo a ripartizione-retributivo venne affiancato da un metodo a ripartizione con capitalizzazione virtuale, nel quale la pensione è commisurata ai contributi versati dal singolo lavoratore; i contributi sono capitalizzati, con un tasso legato al PIL, in un conto individuale; al momento del pensionamento, il montante contributivo viene trasformato in prestazione previdenziale; ciò avviene sulla base di coefficienti connessi a indici demografici e macroeconomici. Quel secondo modello, detto anche "contributivo", nelle intenzioni del legislatore del 1995 si sarebbe dovuto consolidare nella propria interezza, sostituendo per avanzamento delle generazioni di pensionati il precedente modello.

Ciò che è accaduto dal 1995 al novembre 2011 è noto.

Da oggi il motore di quella riforma del 1995 diviene regola generale. Dal 1° gennaio 2012 il modello contributivo si applicherà pro rata a tutti i lavoratori, con il conseguente venir meno del meccanismo di accesso mediante le cd. quote per età anagrafica/anzianità contributiva (riforme 2004 e 2007), che dalla manovra estiva del 2010 è stato sottoposto anche alle finestre "mobili" (12/18 mesi dalla maturazione dei requisiti per l'accesso), e la re-introduzione del principio di flessibilità anagrafica a scelta individuale per l'accesso al trattamento pensionistico (età minima 62 anni con fascia di accesso sino a 70 anni per le lavoratrici, età minima 66 anni con fascia di accesso sino a 70 anni per i lavoratori). Dal 2018 in poi, e per livelli incrementali da oggi sino al 2018, le età minime di accesso saranno armonizzate. Dal 1° gennaio 2012 si potrà anticipare questo accesso unificato solo se sussistono (i) il requisito contributivo (di 41 anni e 1 mese per le lavoratrici e di 42 anni e 1 mese per i lavoratori) e (ii) il requisito anagrafico (62 anni di età). Il requisito anagrafico è stato sottoposto a una flessibilizzazione disincentivante: l'accesso con requisito anagrafico inferiore ai 62 anni determina la riduzione percentuale del trattamento.

Il quadro della riforma contiene altre misure che sono ispirate da una logica di razionalizzazione delle risorse: (i) applicazione di un contributo di solidarietà sui lavoratori pensionati dei fondi speciali INPS (dirigenti, piloti, etc.), (ii) l'aumento delle aliquote relative ai lavoratori autonomi, (iii) obbligo di ridefinizione entro il 31.3.2012 degli assetti di bilancio delle casse professionali su saldi positivi a proiezione cinquantennale, pena l'applicazione immediata del modello contributivo

pro rata e contributo di solidarietà in caso di inadempimento, (iv) il completamento delle operazioni di de-indicizzazione dei trattamenti pensionistici (queste operazioni erano state avviate con il dl 98/2011 per i trattamenti più elevati), (v) confluenza dell'ENPALS e dell'INPDAP verso l'INPS. Questa riforma si dovrà porre in un disegno più ampio di ri-regolazione del mercato del lavoro e dei modelli di sostegno al reddito nell'alternanza lavoro-non lavoro. Sono elementi che concorrono a rendere il sistema pensionistico sostenibile per il futuro perché permettono il rispetto del patto tra generazioni. Il patto resta se c'è lavoro, e dunque se ci sono risorse da redistribuire tra generazioni. Se è vero che il lavoro paga le pensioni, tanto più il lavoro dignitoso pagherà pensioni dignitose: in questo concetto si deve ravvisare il dinamismo dell'art. 38 Cost. che permette di ancorare il nostro sistema alle intuizioni europee sulla flexicurity e sulla modernizzazione del diritto del lavoro. L'aumento dell'età media di accesso ai trattamenti pensionistici potrà concorrere alla crescita dell'economia, se sarà realizzato con l'introduzione di misure finalizzate (i) a rendere più flessibili orari e salari dei lavoratori che si avviano al pensionamento (politiche di activeageing) e dei lavoratori che si preparano alla sostituzione (politiche di inserimento professionale dei giovani), (ii) al passaggio di competenze professionali tra anziani e giovani, (iii) al rafforzamento efficace degli strumenti di formazione professionale per l'adeguamento delle competenze individuali, (iv) alla ridefinizione degli obiettivi dei modelli aziendali o bilaterali di welfare. Il sistema pensionistico italiano si può avviare a questo punto verso il completamento dello schema NDC che il legislatore scelse di promuovere negli anni '90 (per una ricognizione comparativa si v. Holzmann R., Palmer E. (a cura di), PensionReform. Issues and Prospects for Non-Financial DefinedContribution (NDC) Schemes, The World Bank, 2006) con un più robusto approccio di "actuarialfairness", volto a premiare il lavoro regolare disincentivando l'uscita precoce dal mondo del lavoro e le disparità di trattamento tra lavoratori. In questa prospettiva, e con l'obiettivo di garantire buone prestazioni combinate, si potrà mettere in campo, tenendo conto dei vincoli di bilancio, anche la possibilità di far confluire verso la previdenza complementare una quota marginale della contribuzione destinata alla previdenza pubblica.

Michele Faioli

Ricercatore di diritto del lavoro – Università Tor Vergata